

► COMUNE DI VOBBIA

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013

Versamento II rata – saldo 2013

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, e s.m.i.;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, e s.m.i.;

Visto l'art. 1, c. 680 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2013, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2013;

informa:

► VERSAMENTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 - ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI

L'imposta municipale propria (IMU), grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nonché del superficiario; dell'enfiteuta, del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.

Tuttavia ad opera dell'articolo 1 del D.L.30 novembre 2013 n. 133 è stata abolita la seconda rata a titolo di saldo IMU, per l'anno d'imposta 2013, **per la parte corrispondente all'imposta calcolata con l'aliquota nella misura standard dello 0,40 per cento**, per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, nonché quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali il termine per il versamento del saldo era previsto al 16 dicembre u.s.;**
- unità abitative destinate a casa coniugale, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per le quali viene attribuito il diritto di abitazione;
- il fabbricato di natura residenziale (e relative pertinenze), quale un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale fabbricato non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale,
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

Il nostro Comune ha deliberato un'aliquota per i predetti immobili nella misura che segue:

- unità immobiliari di cui alle lettere a), b) e c)	0,6%
- unità immobiliari di cui alla lettera d)	0,6%
- unità immobiliari di cui alla lettera e)	0,88%

Si evidenzia che i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti.

La differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota predetta e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate dal comune

e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota standard e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, è versata dal contribuente, in misura **pari al 40% della differenza entro**

il 24 gennaio 2014.

► ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

► **Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta risulta inferiore ad euro 12,00.

► CALCOLO IMPOSTA

L'Ufficio Tributi i giorni 13, 17, 20 e 24 gennaio 2014, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, fornirà all'utenza interessata il supporto per il calcolo dell'imposta e la compilazione del relativo modello F24 per il pagamento della stessa.

data 11/01/2014

IL SINDACO (Andrea Apicella)

- (1) Si riportano alcune casistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo.
- (2) Verificare se le categorie individuate sono compatibili con le esigenze dell'ente.
- (3) Indicare altre casistiche.
- (4) Eliminare l'ipotesi se non prevista.